

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2017, n. 18-5404

Giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998, inerente il progetto: "Realizzazione nuovo canale scolmatore tra il canale della Ficca e i ponti cittadini sul Fiume Po - Soluzione H2", localizzato nel Comune di Moncalieri (TO), presentato dal Comune di Moncalieri.

A relazione degli Assessori Valmaggia, Balocco:

Premesso che:

In data 23/02/2017, il proponente, arch. Teresa Pochettino, in qualità di Dirigente del Comune di Moncalieri, ha perfezionato la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto "Realizzazione nuovo canale scolmatore tra il canale della Ficca e i ponti cittadini sul Fiume Po – Soluzione H2", da realizzarsi in Comune di Moncalieri (TO), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226.

Contestualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998, ha provveduto al deposito, in formato elettronico, degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, nonché presso i soggetti istituzionali di cui alla lettera c) del medesimo articolo della l.r. 40/1998.

L'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al procedimento di valutazione di impatto ambientale è stato pubblicato sul quotidiano "La Stampa", in data 22 febbraio 2017.

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica ha assegnato, in data 07 marzo 2017, il suddetto procedimento al Settore Tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, che ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e dell'avvio del relativo procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 6 aprile 2017.

Considerato che:

L'intervento in progetto si prefigge lo scopo di mitigare il rischio di allagamento della porzione di territorio comunale posta a sud-est del centro storico di Moncalieri, compresa tra Strada Genova ed il Fiume Po. Nello specifico, i lavori in progetto consistono principalmente in:

- realizzazione di due impianti di sollevamento delle acque meteoriche in sponda orografica destra del Fiume Po, di cui uno da posizionare in corrispondenza del Canale della Ficca ed il secondo da collocare in corrispondenza del canale di scarico della Gora della Città (a valle dell'Agenzia delle Entrate);
- realizzazione, a monte della stazione di sollevamento presso il Canale della Ficca, di un canale di adduzione in conglomerato cementizio armato con sezione rettangolare aperta per uno sviluppo di circa 120 m munito di paratoie;
- costruzione di rilevato arginale in destra idrografica del Fiume Po, lungo il Canale della Ficca, nella zona della sopraccitata stazione di sollevamento, in modifica rispetto all'opera inserita nel progetto dell'A.I.Po denominato "TO-E-1272";

- sistemazione del canale di scarico della Gora della Città, nel tratto a monte della stazione di sollevamento prevista in progetto, mediante sezione scatolare prefabbricata in cemento armato;
- posizionamento di porte vinciane sotto la diramazione autostradale lungo via Brandina e via Tiro a Segno, per consentire la chiusura di tali varchi in caso di eventi di piena eccezionali del Fiume Po.

Le opere in progetto rientrano nella categoria progettuale della l.r. 40/1998, B1.13, e sono sottoposte direttamente alla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998 a seguito della localizzazione delle stesse all'interno dell'area naturale protetta denominata "Riserva Naturale del Molinello", nell'ambito del Parco Fluviale del Po tratto torinese, di competenza dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina Torinese; l'opera rientra nella fascia di vincolo paesaggistico-ambientale ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Le opere richiedono i seguenti provvedimenti autorizzativi:

- autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 di competenza dell'A.I.Po;
- autorizzazione paesaggistica-ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/2004, di competenza del Comune di Moncalieri.

La realizzazione dell'opera necessita, inoltre, dell'approvazione dell'opera pubblica che costituisce automaticamente variante urbanistica al PRG del Comune di Moncalieri ai sensi dell'art. 6, comma 7 bis della l.r. 54/1975 e dell'art. 17 bis, comma 15 della l.r. 56/1977. La suddetta variante urbanistica, ai sensi della Circolare 4/AMB del 08 novembre 2016, è esclusa dalla procedura di VAS.

Dato atto che:

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, il Responsabile di procedimento, attuando quanto previsto dagli art. 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha indetto la Conferenza di Servizi per l'istruttoria della fase di valutazione ed il coordinamento delle procedure autorizzative alle cui sedute sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale, l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica.

Nei giorni 03 aprile 2017 e 23 maggio 2017 si sono svolte due riunioni della Conferenza di Servizi.

Nell'ambito della seconda seduta della Conferenza di Servizi il Comune di Moncalieri ha consegnato le osservazioni pervenute al medesimo Comune in data 07/04/2017 da parte del Comitato Fioccardo e le relative controdeduzioni formulate al riguardo dai progettisti in data 12/04/2017.

Nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi si è dato atto che l'approvazione del progetto di opera pubblica, costituente automaticamente variante urbanistica al PRG del Comune di Moncalieri ai sensi dell'art. 6, comma 7 bis della l.r. 54/1975 e dell'art. 17 bis, comma 15 della l.r. 56/1977, sarà effettuata dal Comune di Moncalieri a conclusione della procedura di valutazione d'impatto ambientale, nell'ambito di apposita Conferenza di Servizi, già attivata dal medesimo Comune.

nel corso del procedimento, sono stati acquisiti agli atti i seguenti contributi tecnici, pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati:

- autorizzazione paesaggistica-ambientale n. 13/2017 rilasciata dal Comune di Moncalieri in data 23/05/2017, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della l.r. n. 32/2008;
- autorizzazione idraulica dell'A.I.Po ai sensi del R.D. 523/1904, prot. n. 9959 del 28/04/2017, integrata con nota prot. n. 10003 del 02/05/2017;
- parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, prot. n. 8854-34-19-04/156 del 07/06/2017;
- contributo tecnico della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, prot. n. 9446/A16000 del 18/04/2017
- contributo tecnico della Direzione regionale Agricoltura, prot. n. 18189/A17000 del 08/05/2017;

- parere dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina Torinese, prot. n. 826 del 31/03/2017 e successiva nota prot. n. 1224 del 22/05/2017;
- parere del Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Torino, prot. n. 44492/17 del 03/04/2017;
- parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, prot. n. 39852 /LB8 del 31/03/2017;
- parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino, prot. n. 63042 del 23/05/2017;
- parere dell'ATIVA S.p.A. prot. n. ORD 2505/2017/U del 26/05/2017;
- contributo tecnico scientifico dell'Arpa Piemonte prot. n. 33110 del 14/04/2017;
- comunicazione di Enel-distribuzione Infrastrutture e Reti Italia S.p.A., prot. n. E-DIS-26/05/2017-0322342;
- comunicazione via e-mail del Settore regionale Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest, pervenuta in data 04/04/2017, prot. n. 16276/A1813A;
- comunicazione del Settore regionale Territorio e Paesaggio, prot. n. 7926/A1610A del 31/03/2017.

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi e quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, relativamente al progetto "Realizzazione nuovo canale scolmatore tra il canale della Ficca e i ponti cittadini sul Fiume Po – Soluzione H2", da realizzarsi in Comune di Moncalieri (TO), in quanto le soluzioni tecniche adottate in sede progettuale, unitamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato della presente deliberazione, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere, consentono di prevenire o comunque risolvere le criticità ambientali evidenziate durante l'istruttoria, inerenti in particolare la fase di cantiere, con specifico riferimento alla gestione degli inerti e dei rifiuti prodotti e alla tutela e al ripristino della vegetazione.

Attestato che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visti:

- la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- la l.r. 14 ottobre 2014, n. 14;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 9/2007;
- il regolamento regionale n. 14/R approvato con D.P.G.R. del 06/12/2004, recante disposizioni sulla gestione del demanio idrico.

Ciò premesso.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, condividendo le considerazioni dei relatori, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto “Realizzazione nuovo canale scolmatore tra il canale della Ficca e i ponti cittadini sul fiume Po – Soluzione H2”, da realizzarsi in Comune di Moncalieri (TO), presentato dal Comune di Moncalieri, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, dettagliatamente illustrate nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
- di dare atto che il presente provvedimento comprende le seguenti autorizzazioni, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del medesimo:
 - autorizzazione paesaggistica-ambientale n. 13/2017 rilasciata dal Comune di Moncalieri in data 23/05/2017, ai sensi del D. lgs. 42/2004 e della L.R. n. 32/2008 (allegato B);
 - autorizzazione idraulica dell’A.I.Po ai sensi del R.D. 523/1904, prot. n. 9959 del 28/04/2017, integrata con nota prot. n. 10003 del 02/05/2017 (allegato C);
- di dare atto che, prima dell’avvio dei lavori, risulta da acquisire la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e contestuale variante urbanistica di competenza del Comune di Moncalieri;
- di dare atto che l’autorizzazione paesaggistica, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, è valida per un periodo di cinque anni, scaduti il quale la progettazione dei lavori previsti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione;
- di stabilire che, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall’art. 14 del d.lgs. 104/2017, il giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione del nuovo canale scolmatore in oggetto ha efficacia per anni cinque dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la compatibilità ambientale e il rilascio delle autorizzazioni sopra specificate e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;
- di dare atto che, in nessun caso, la Regione Piemonte è da ritenersi responsabile verso il proponente e/o terzi per danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali, speciali, durante l’esecuzione dell’opera derivanti dalla realizzazione della stessa.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l’Ufficio regionale deposito progetti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998, inerente il progetto: "Realizzazione nuovo canale scolmatore tra il canale della Ficca e i ponti cittadini sul Fiume Po – Soluzione H2"

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA e delle condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi compresi nel medesimo provvedimento

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa.

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo; in merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite".

In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di VIA

Progettazione esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam* (fase di progettazione esecutiva) e in *Corso d'opera* (per la 2.3)

- 2.1 in sede di progettazione esecutiva, in accordo con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina Torinese, dovranno essere prodotti appositi elaborati comprensivi di computo metrico estimativo che specifichino le quantità e le caratteristiche tipologiche dei soggetti arborei ed arbustivi da mettere a dimora quali interventi di ripristino e di mitigazione ambientale; inoltre dovrà essere predisposto al riguardo uno specifico piano di manutenzione che evidenzii gli interventi che dovranno essere attuati al fine di garantire un ottimale attecchimento degli elementi vegetali messi a dimora;
- 2.2 al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive nell'area interessata dai lavori in progetto e lungo le sponde del fiume Po, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi si invita a fare riferimento alle indicazioni ed alle misure di prevenzione contenute nel sito web della Regione Piemonte alle pagine: "http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm";

- 2.3 nel caso in cui sull'area di intervento sia stata rilevata la presenza di specie esotiche velenose, urticanti e/o allergizzanti a carico delle quali siano previsti interventi, nel Piano di sicurezza dovrà essere previsto l'utilizzo di tutte le misure per la sicurezza della salute dei lavoratori.

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Corso d'opera e Post operam* (fase di esercizio)

- 2.4 il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile; dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
- 2.5 le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno); al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;
- 2.6 in relazione alla movimentazione di inerti si raccomanda di mantenere separato il terreno di scotico (*topsoil*) al fine di consentire il suo utilizzo per la ricostruzione del substrato superficiale del terreno su cui effettuare le operazioni di recupero a verde previste;
- 2.7 nelle operazioni di gestione della vegetazione esistente si dovrà porre particolare attenzione a verificare l'eventuale presenza di specie esotiche invasive inserite nella black list regionale (D.G.R. 18/12/2012 n. 46-5100); nella fase di cantiere ed in quella d'esercizio ed almeno per i primi anni nei quali è prevista la manutenzione delle aree recuperate a verde (es. scarpate arginali), dovranno essere eseguiti, qualora necessari, interventi di eliminazione e/o contenimento delle specie eventualmente presenti nelle aree interferite dai lavori (anche qualora queste si fossero insediate dopo il loro avvio) secondo le tecniche più idonee (taglio, sfalcio, cercinatura, utilizzo di erbicidi), coerentemente a quanto riportato nella bibliografia di settore, con particolare riferimento alle schede monografiche redatte dal gruppo di lavoro regionale disponibili al seguente link:
"http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheinvasive.htm";
gli interventi di taglio/sfalcio/estirpazione delle specie esotiche invasive devono essere effettuati prima della fioritura, in modo da impedire la produzione di seme; nel caso di interventi di taglio e/o estirpazione di specie invasive su aree circoscritte, le superfici di terreno interferite dovranno essere ripulite da residui vegetali in modo da ridurre il rischio di disseminazione e/o moltiplicazione da frammenti di pianta; inoltre è importante curare la pulizia delle macchine impiegate e rimuovere ogni residuo di sfalcio; qualora sia assicurata una corretta gestione delle acque di piattaforma, può essere valutata la possibilità di prevedere un'area di lavaggio degli pneumatici degli autoveicoli in entrata ed uscita dall'area di cantiere;
- 2.8 le piante tagliate ed i residui vegetali dovranno essere raccolti con cura e, qualora non sia possibile incenerirli ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera f del d.lgs. 152/2006, dovranno essere smaltiti come rifiuti garantendone il conferimento o ad un impianto di incenerimento oppure ad un impianto di compostaggio industriale nel quale sia garantita l'inertizzazione del materiale conferito; durante le fasi di trasporto ed eventuale stoccaggio presso l'area di cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad impedire la dispersione di semi e/o propaguli;
- 2.9 al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

- 2.10 si ricorda di tenere conto, ai fini della gestione dei rifiuti eventualmente prodotti nelle fasi di cantiere, delle indicazioni sulla normativa specifica: raccolta differenziata dei rifiuti (predisponendo contenitori separati e chiaramente identificabili), divieto di abbandono, smaltimento attraverso combustione ed interrimento dei rifiuti prodotti in cantiere; dovrà inoltre essere prevista l'eliminazione di tutti i residui delle lavorazioni al termine della fase di costruzione.

3. Condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati

3.1 Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904

Fase di progettazione esecutiva

- 3.1.1 la sezione tipo del rilevato arginale dovrà essere la medesima di quella già impiegata nel progetto A.I.Po classificato "TO-E-1272";
- 3.1.2 l'andamento planimetrico del rilevato arginale dovrà essere rivisto in modo tale da renderlo agevole al transito dei mezzi d'opera che, al termine dei lavori di realizzazione, opereranno la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso; la soluzione proposta, infatti, prevede dei raggi di curvatura non compatibili con un agevole transito dei mezzi in occasione dei normali interventi di manutenzione e sorveglianza;
- 3.1.3 i muri in cemento armato previsti sul lato interno della Stazione di Sollevamento in corrispondenza del Canale della Ficca, in adiacenza al rilevato arginale, dovranno essere estesi in altezza fino alla sommità arginale e contenere, quindi, il rilevato arginale medesimo evitando di impiegare le tipologie con "terre armate" prevista in progetto; conseguentemente i relativi parapetti saranno posti su tali muri a partire dalla quota di sommità arginale e dovranno essere muniti di idoneo elemento "ferma piedi";
- 3.1.4 nei casi in cui il rilevato arginale si innesta nel rilevato autostradale, dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque;
- 3.1.5 considerato che il rilevato arginale a chiusura del sottopasso autostradale a valle del Canale della Ficca è previsto nel 2° Lotto dell'intervento A.I.Po "TO-E-1272" (attualmente non finanziato), risulta necessario che gli interventi in esame prevedano opportuni risvolti del proprio rilevato arginale contro il rilevato autostradale in modo da garantire la chiusura idraulica dell'intero sistema arginale;
- 3.1.6 nel tratto in cui l'argine si sviluppa in frodo alla sponda destra del Canale della Ficca, dovrà essere garantita una distanza minima di 4 m tra il piede dell'argine e la sommità del ciglio di sponda del Rio; sempre nel medesimo tratto, inoltre, per prevenire eventuali potenziali fenomeni erosivi che possono innescare situazioni di pericolo per la struttura arginale, il medesimo tratto d'alveo dovrà essere oggetto di rivestimento con idonee tipologie (massi non cementati o materassi "tipo Reno");
- 3.1.7 per una fascia di 4 m dal piede dell'argine non dovrà essere prevista la piantumazione di alcuna essenza arbustiva; parimenti l'intera sagoma arginale dovrà essere priva di vegetazione arbustiva/arborea;
- 3.1.8 copia conforme del Progetto Esecutivo delle opere in argomento dovrà essere trasmessa in f.to "PDF" all'A.I.Po a mezzo PEC (all'indirizzo: "ufficio-to@cert.agenziapo.it"), unitamente ad una dichiarazione congiunta del Progettista e del Comune di Moncalieri, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al recepimento delle suelencate prescrizioni (dal punto 3.1.1 al punto 3.1.7);
- 3.1.9 unitamente al Progetto Esecutivo, il Comune di Moncalieri dovrà sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'A.I.Po, un dettagliato piano di cantierizzazione, riportante tutte le opere provvisorie da eseguirsi e interessanti le aree demaniali, corredato delle relative verifiche di compatibilità idraulica per i diversi scenari attuativi; nella redazione del piano di cantierizzazione dovranno essere debitamente considerati i seguenti oneri:

- in corrispondenza del cantiere dovranno essere installati regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori;
- in corrispondenza del cantiere dovrà essere installata apposita segnaletica volta a limitare l'accesso al cantiere e, quindi, all'alveo, ai soli mezzi e persone autorizzate.

Fase di cantiere e di esercizio

- 3.1.10 durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio Operativo dell'A.I.Po di Torino riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali; resta inteso che nelle fasce A e B non sarà autorizzata la presenza di strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) oltre a quelle ricomprese nel progetto autorizzato;
- 3.1.11 ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni di carattere idraulico, dovrà essere nuovamente autorizzata dall'A.I.Po; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione idraulica mediante semplice atto amministrativo da notificare con raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Moncalieri;
- 3.1.12 è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi in alveo e/o in aree demaniali, trasportare materiali inerti al di fuori dello stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, fatto salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;
- 3.1.13 se non espressamente autorizzato, è fatto, altresì, divieto assoluto di formare cumuli di materiali nel corso d'acqua e/o nelle aree golenali adiacenti (ricomprese all'interno delle Fasce A e B), benché con carattere temporaneo, che, a causa di possibili incrementi del livello idrometrico del fiume Po, potrebbero costituire materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
- 3.1.14 il Comune di Moncalieri dovrà coordinarsi con l'A.I.Po - Ufficio Operativo di Torino, al fine di concordare la data di inizio lavori; a lavori ultimati dovrà inoltre trasmettere a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo: "ufficio-to@cert.agenziapo.it"), idonea dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Comune di Moncalieri, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che "...l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia"; la documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del "Certificato di Collaudo" dell'intervento di che trattasi;
- 3.1.15 successivamente al Collaudo delle opere in oggetto, previa apposita Convenzione da stipularsi tra A.I.Po e Comune di Moncalieri, il rilevato arginale a presidio della stazione di sollevamento "Canale della Ficca – Molino del Pascolo" potrà essere preso in carico dall'A.I.Po;
- 3.1.16 il Comune di Moncalieri dovrà definire le specifiche Procedure di Emergenza, relative alla gestione delle opere in argomento, che dovranno essere recepite nel proprio Piano di Protezione Civile Comunale;
- 3.1.17 al fine di mantenere in perfetta efficienza le opere previste in progetto (stazioni di sollevamento e sistemi di chiusura dei varchi autostradali), i relativi organi di manovra e di movimentazione, il Comune di Moncalieri dovrà svolgere continui monitoraggi e interventi di manutenzione atti a garantire sempre un funzionamento ottimale delle opere;
- 3.1.18 fermo restando quanto indicato al precedente punto 3.1.16, sarà cura e onere del Comune di Moncalieri la manutenzione delle opere previste in progetto, il mantenimento delle opere di difesa idraulica prescritte con il presente atto e/o già previste in progetto, delle sezioni idrauliche di progetto, delle opere accessorie agli impianti, nonché della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria; l'A.I.Po, in qualità di Autorità idraulica competente,

si riserva sin d'ora di richiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi che fossero ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità delle opere di difesa idraulica;

- 3.1.19 particolare riguardo dovrà essere posto nei confronti dell'eventuale trasporto solido: nello specifico il Comune di Moncalieri dovrà costantemente monitorare ed assicurare che l'eventuale deposito di materiale non infici la funzionalità degli organi di intercettazione e chiusura delle opere previste; sarà, quindi, onere e cura del Comune di Moncalieri provvedere preventivamente alla rimozione del materiale depositato e relativo conferimento in discarica autorizzata;
- 3.1.20 il Comune di Moncalieri avrà l'obbligo di presidiare e monitorare costantemente gli impianti in occasione degli eventi di piena, verificandone preventivamente l'efficienza adottando, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di Protezione Civile, volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, in accordo con il proprio Piano di Protezione Civile Comunale; qualunque eventuale danno a persone e cose, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa dell'impianto e successivamente durante la fase di esercizio dello stesso, sarà a totale carico del Comune di Moncalieri, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell'impianto ai fini della salvaguardia di persone e beni, manlevando e tenendo indenne l'A.I.Po da qualsiasi responsabilità in merito;
- 3.1.21 nel caso di eventuale dismissione degli impianti in progetto, il Comune di Moncalieri dovrà predisporre altresì un idoneo piano di dismissione degli stessi, che riporti le misure/interventi volti a ripristinare lo stato dei luoghi, salvo espressa richiesta dell'A.I.Po che, per motivi di pubblica incolumità, potrà disporre il mantenimento, senza spese per il Comune di Moncalieri e senza che lo Stesso possa avanzare richieste di sorta per danni o risarcimenti;
- 3.1.22 tutte le aree interessate dalle opere oggetto del presente atto situate in alveo e/o dalle relative opere accessorie e/o difese idrauliche in progetto, insistenti su eventuali aree private dovranno essere acquisite da parte del Comune di Moncalieri; in particolare, il sedime interessato dal rilevato arginale dovrà essere trasferito, a cura e onere del Comune di Moncalieri, nella disponibilità del Demanio Idrico dello Stato;
- 3.1.23 in nessun caso il Comune di Moncalieri potrà rivalersi sull'A.I.Po in conseguenza del rilascio dell'autorizzazione idraulica, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento degli impianti e delle opere esistenti al momento del rilascio del presente atto;
- 3.1.24 in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 e s.m.i., il Comune di Moncalieri dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, con particolare riguardo al pericolo esistente in caso di innalzamento dei livelli, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio dei corsi d'acqua interessati; mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici dei corsi d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;
- 3.1.25 a lavori ultimati saranno a totale carico del Comune di Moncalieri tutti gli oneri di rimozione del cantiere, di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dai lavori stessi, ivi comprese le rampe e le piste utilizzate dai mezzi di lavoro;
- 3.1.26 considerato che le opere in oggetto ricadono all'interno della Fasce delimitate dal P.A.I., il Comune di Moncalieri, qualora intervenissero varianti al P.A.I., dovrà effettuare la verifica di compatibilità delle stesse ed eseguire eventuali modifiche alle opere autorizzate previo ottenimento dei pareri/autorizzazioni di legge;
- 3.1.27 l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 si intende accordata nei limiti che competono all'A.I.Po e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Comune di Moncalieri e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'A.I.Po ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

- 3.1.28 per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni vigenti in materia di Polizia Idraulica, avvertendo che l'autorizzazione idraulica non vincola l'Amministrazione concedente ad alcuna servitù nei riguardi del corso d'acqua; sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
- 3.1.29 sulle controversie che dovessero insorgere in seguito all'autorizzazione idraulica ovvero sull'applicazione delle prescrizioni in essa contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
- 3.1.30 l'A.I.Po si riserva la facoltà di sottoporre l'autorizzazione idraulica a revisione, ovvero a revocarla, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Comune di Moncalieri agli obblighi impostigli dall'autorizzazione stessa; in tale occasione, come pure in caso di dismissione delle opere in oggetto, il Comune di Moncalieri dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dall'A.I.Po; in caso di inadempienza, l'A.I.Po provvederà in danno del Comune di Moncalieri.

3.2 Autorizzazione paesaggistica-ambientale n. 13/2017 rilasciata dal Comune di Moncalieri in data 23.05.2017

Fase di progettazione esecutiva

- 3.2.1 l'impianto di sollevamento posto in prossimità del Canale della Ficca dovrà avere una copertura a botte o a due falde ed i materiali della copertura dovranno essere di colore verde; inoltre dovrà essere previsto un trattamento delle murature di tipo mimetico (calcestruzzo miscelato con sabbia ocra al fine di garantire un aspetto esteriore tendente al colore della terra).

4. Ulteriori prescrizioni

4.1 Risoluzione interferenze tra le opere in progetto e l'infrastruttura autostradale esistente gestita da ATIVA S.p.A

In merito alle seguenti prescrizioni, richieste dalla Società autostradale Ativa S.p.A., il proponente dovrà consegnare all'autorità competente in materia di VIA regionale, al termine delle rispettive fasi di progettazione esecutiva e di cantiere, specifiche relazioni di ottemperanza, sottoscritte dalla medesima Società richiedente Ativa S.p.A.

Fase di progettazione esecutiva

- 4.1.1 in corrispondenza dell'intervento previsto per la chiusura del sottopasso di Via Brandina posto alla prog. 1+800 circa della diramazione autostradale di Moncalieri, dovranno essere adeguate le barriere di protezione laterali per la carreggiata direzione Savona; dette barriere dovranno rispettare l'estensione delle tratte e la tipologia secondo quanto previsto dalla normativa in corso di validità all'atto della progettazione esecutiva, con relativo adeguamento del cordolo a sostegno delle barriere previste per il tratto sul manufatto;
- 4.1.2 in corrispondenza dell'intervento previsto al sottopasso Agenzia delle Entrate, posto alla prog. 2+100 della diramazione autostradale di Moncalieri, viste le opere da realizzare sia per la chiusura a valle del sottopasso a doppia canna, sia per la costruzione a monte della stazione di sollevamento, dovranno essere adeguate le barriere di protezione laterali lungo entrambe le carreggiate, direzione Savona e direzione Torino; dovranno essere adeguati i cordoli di sostegno delle barriere per le tratte sul manufatto;
- 4.1.3 in corrispondenza della chiusura prevista per il sottopasso di Via Tiro a Segno, alla prog. 2+340 della diramazione autostradale di Moncalieri, la chiusura dovrà essere posta sul lato a valle dell'autostrada lungo la carreggiata direzione Savona per non modificare la staticità

del sottopasso in caso di piena; dovranno essere adeguate le barriere di protezione laterali e su opera d'arte;

- 4.1.4 la tipologia e l'estensione delle barriere di sicurezza sul tratto di diramazione autostradale, da installare a protezione delle opere previste in progetto, dovranno essere determinate in relazione alla legislazione in vigore all'atto della progettazione esecutiva;
- 4.1.5 tutte le nuove strutture di chiusura dei sottopassi e scatolari esistenti dovranno essere realizzate senza collegamenti alle strutture di competenza autostradale e dovrà essere garantita l'attuale staticità delle suddette opere;
- 4.1.6 in corrispondenza delle opere di adeguamento del Canale della Ficca in aderenza ed a completamento del nuovo argine di prossima realizzazione da parte dell'A.I.Po, dovranno essere adeguate le protezioni laterali lungo la carreggiata autostradale in direzione Savona/uscita Torino - svincolo San Paolo; dovrà essere adeguatamente valutata la raccolta e lo smaltimento delle acque della piattaforma stradale;
- 4.1.7 dovrà essere garantita l'invarianza idraulica in corrispondenza dei due tombini circolari di attraversamento del corpo autostradale presenti nel tratto compreso tra la prog. 1+600 e la prog. 1+940 circa;
- 4.1.8 non dovranno essere apportati ulteriori carichi idraulici nei fossi di guardia di competenza autostradale;
- 4.1.9 dovrà essere adeguatamente valutato il sistema di captazione e smaltimento delle acque superficiali di piattaforma stradale, in particolare della carreggiata direzione Torino lato a nord dell'autostrada;
- 4.1.10 dovrà essere garantita la continuità dei fossi di guardia dell'autostrada e l'invarianza idraulica delle aree a nord dell'autostrada;
- 4.1.11 qualora siano previste piantumazioni, le stesse dovranno essere installate rispettando le distanze definite ai commi 6 e 7 dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) e, in ogni caso, dovranno essere installate ad una distanza dalla proprietà ATIVA non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo;
- 4.1.12 copia del progetto esecutivo dovrà essere presentato alla Società ATIVA per la stipula della Convenzione tra il proponente e la medesima Società prima dell'inizio dei lavori.

Fase di cantiere e di esercizio

- 4.1.13 dovrà essere sempre garantita la continuità della recinzione autostradale anche attraverso recinzioni provvisorie atte a prevenire l'accesso in autostrada di persone ed animali; laddove rimossa o spostata, la rete di recinzione autostradale dovrà essere ripristinata con rete elettrosaldata alta 1,20 m.

4.2 Tutela archeologica

Fase di cantiere

- 4.2.1 allo scopo di garantire il riconoscimento di eventuali presenze di natura archeologica, non altrimenti individuabili, sarà necessario prevedere in fase di cantiere un controllo archeologico in corso d'opera, da parte di operatori specializzati, le cui modalità dovranno essere preventivamente concordate con la Soprintendenza *Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino*.



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Gestione e Sviluppo del Territorio
Tel. 011/6401.423-406 - fax 011/6401.292

COPIA INTERESSATO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

in virtù di delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del D.Lgs. 42/04.
e L.R. 32/2008, art. 3.

Numero 13 / 2017

Istanza presentata in data 03/03/2017 prot. n. 13826/2017 dall'Arch. Teresa Pochettino in qualità di Dirigente dei SERVIZI AMBIENTALI E RETI del COMUNE DI MONCALIERI, Codice Fiscale: 01577930017, indirizzo: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 per la realizzazione di interventi di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04, consistenti in REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TRA IL CANALE DELLA FICCA E I PONTI CITTADINI SUL FIUME PO nel Comune di Moncalieri, in CORSO SAVONA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 82 del Dpr. n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di nulla osta per l'esecuzione di interventi modificativi dello stato dei luoghi in località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;
- l'art. 146, co. 6° del D. Lgs. n. 42/04 riconosce alle Regioni la potestà di delega ai Comuni della funzione autorizzatoria sopracitata;
- l'art. 3, co. 2° della L.R. n. 32/08 prevede la delega ai Comuni delle funzioni paesaggistiche per le fattispecie diverse da quelle elencate al comma 1 (queste ultime restando riservate alla Regione);
- con provvedimento del Direttore Regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia n. 414 del 06/08/2009 il Comune di Moncalieri è stato riconosciuto idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate dalla L.R. n. 32/08;
- l'art. 146, co. 7° et 8° del D.Lgs. n. 42/04, prevede l'obbligo dei Comuni di sottoporre alla Soprintendenza per i Beni paesaggistici, per l'acquisizione del relativo parere preventivo, i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate;

Visto il Decreto Sindacale n. 72 del 31/12/2015 per conferimento di incarico di dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio";

Vista la determinazione dirigenziale n. 43 del 14/01/2013 di nomina del responsabile dei procedimenti;

Visti gli elaborati grafici (n. 14 tavole) a firma del progettista MARTINA ING. LIVIO C.F.:

con studio

in TORINO, VIA BEAULARD 22, allegati quale parte integrante del presente atto;

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela paesistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 1 lettera "c" in quanto l'intervento ricade nella fascia fluviale del corso d'acqua: fiume Po e art. 142 lettera "f" in quanto l'intervento ricade nell'area del Parco del Po e della collina torinese;

Considerato che il citato intervento non rientra nelle competenze regionali;

Preso atto del parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del 19/04/2017 a condizione che l'impianto di sollevamento della Ficca abbia una copertura a botte o a due falde e che i materiali delle coperture siano di colore verde e sia proposto un trattamento delle murature di tipo mimetico (calcestruzzo miscelato con sabbia ocra fine di garantire un aspetto esteriore tendente a colore della terra);

Considerato che in data 26/04/2017 è stato richiesto alla Soprintendenza il parere di cui all'art. 146, co. 7, D. Lgs. n. 42/04 e che quest'ultima ha ricevuto gli atti in data 02/05/2017;

Visto il parere favorevole della Soprintendenza vincolando la realizzazione delle opere al rispetto delle condizioni fornite dalla Commissione Locale per il Paesaggio, prot. n. 7425 del 16/05/2017, pervenuto in data 18/05/2017.

AUTORIZZA

Ai soli fini paesaggistici

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/08 - art. 146 D.Lgs. n. 42/04

GLI INTERVENTI CONSISTENTI IN REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TRA IL CANALE DELLA FICCA E I PONTI CITTADINI SUL FIUME PO nel Comune di Moncalieri, in CORSO SAVONA, alle sopracitate condizioni poste dalla Commissione Locale per il Paesaggio e ribadite dalla Soprintendenza.

Si precisa che la presente Autorizzazione è rilasciata ai soli fini della tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/08 e non costituisce presupposto per il rilascio di idoneo titolo edilizio, comunque necessario, qualora le opere previste siano in contrasto con le normative vigenti in materia edilizia e urbanistica, il P.R.G.C. e i Regolamenti della Città di Moncalieri.

Ai sensi del comma 4 art. 146 D.Lgs.42/2004 e s.m.i., la presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia della presente autorizzazione potranno essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Allegati: 14 tavole di progetto

Moncalieri

(data di conclusione del procedimento)

38 /AS/17

Istr. Amm.vo gam	R.d.P. SM
---------------------	--------------



IL DIRIGENTE

del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio
arch. Nicola PALLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, D.Lgs 39/93

ALLEGATO C



Prot. n° (*) /2017

(*): riportato nel corpo del messaggio PEC

Cl.: 6.10.20

Rif.: Fasc. 438/2017A**

(**da citare sempre nella corrispondenza)

Spett.^{le} Conferenza dei Servizi

c/o REGIONE PIEMONTE

Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino

tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

carla.gagliardi@regione.piemonte.it

e, p.c., Spett.^{le}

A.I.PO

Direzione Tecnica Centrale

Progetti - Interventi e ICT

SEDE

OGGETTO: L.R. n. 40/1998. Fase di valutazione della procedura di VIA inerente:

"Realizzazione nuovo canale scolmatore tra il Canale della Ficca e i ponti cittadini sul fiume Po - Soluzione H2" nel Comune di Moncalieri.

Cat. B1.13 Pos. 2017-1/VAL.

Parere

Il Dirigente A.I.Po della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale;

VISTA la nota n. 14506 del 23.03.2017 (agli atti AIPo n. 7226 del 24.03.2017) con la quale Codesto Spett. Settore Regionale ha convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 03.04.2017;

ESAMINATI gli elaborati del Progetto Definitivo (rev. Gennaio 2017) a firma dei progettisti ing. Livio MARTINA e ing. Pietro CAVALLERO;

CONSIDERATO che l'area interessata dall'intervento proposto si sovrappone in parte ad un intervento A.I.Po che riguarda la realizzazione di un rilevato arginale a ridosso del rilevato autostradale di ATIVA in attuazione di quanto pianificato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;

VISTO il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTA la *“Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”* approvata con Deliberazione n. 2 in data 11 maggio 1999 e aggiornata con Deliberazione n. 10 in data 5 aprile 2006 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po;

VISTA la *“Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e verifiche di compatibilità idraulica”* dell’Autorità di Bacino del fiume Po;

VISTA la D.G.R. n. 22-6801 del 12.12.2013 con la quale è stato espresso il giudizio di Compatibilità Ambientale relativo al progetto A.I.Po *“TO-E-1272 - Nuovo argine in destra Po a valle dello svincolo autostradale in Comune di Moncalieri (TO)”* rilasciando le relative autorizzazioni coordinate;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 370 del 23.04.2015 del Dirigente d’Area Po Piemontese con la quale, riguardo al sopra citato progetto A.I.Po *“TO-E-1272”*, è stata disposta, ai sensi dell’art. 14 ter, c. 6 bis, della L 241/1990 e ai sensi dell’art. 6, c. 7 bis, della L.R. 54/1975, la conclusione positiva del procedimento finalizzato all’apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio, dalla cui data è divenuta efficace, senza la necessità di ulteriori adempimenti, la relativa variante dello strumento urbanistico del Comune di Moncalieri;

CONSIDERATO che con la medesima determinazione n. 370 è stato approvato il Progetto Definitivo A.I.Po *“TO-E-1272”* (redatto dall’R.T.P. *DIZETA Ingegneri Studio Associato* di Milano – mandataria e di *INGEOART s.r.l.* di Villadossola (VB) – mandante) e si è disposto che sia rinviata, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione di Pubblica Utilità all’approvazione del Progetto Esecutivo dei singoli lotti funzionali che dovranno essere tutti approvati entro la durata del Vincolo Preordinato all’Esproprio;

VISTA la Determinazione n. 855 del 23.07.2015 del Dirigente d’Area Po Piemontese con la quale è stato approvato il 1° Lotto del Progetto Esecutivo A.I.Po *“TO-E-1272”* ed è stato disposto, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la Dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera in progetto;

VERIFICATO che tra le opere previste dal progetto in epigrafe è garantita la continuità arginale dell’intervento A.I.Po *“TO-E-1272”* sopra richiamato;

ESPRIME PARERE POSITIVO

PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DI COMPATIBILITA’ AI SENSI DEL PAI

alla realizzazione dell’intervento così come previsto negli elaborati trasmessi a questa Agenzia, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati del Progetto Definitivo trasmessi dal Comune di Moncalieri e/o dal Progettista agli atti di questa Agenzia (agg. *“Gennaio 2017”*).
2. L’intervento oggetto del presente parere consiste nella realizzazione degli interventi così come sinteticamente descritti nel seguito e rimandando, per maggiori dettagli, agli elaborati progettuali:
 - ✓ Stazione di sollevamento *“Canale della Ficca – Rio Molino del Pascolo”* costituita da una serie di pompe idrovore da installarsi in un’area interclusa tra il rilevato autostradale di ATIVA e il rilevato arginale realizzato in continuità dell’opera già progettata da questa Agenzia;
 - ✓ Chiusura di via Tiro a Segno mediante l’installazione di idonee *“porte vinciane”*;
 - ✓ Stazione di sollevamento *“Agenzia delle Entrate”*;
 - ✓ Chiusura via Brandina mediante l’installazione di idonee *“porte vinciane”*;

3. Considerato che l'unica opera che di fatto interferisce con il tracciato arginale oggetto di realizzazione da parte di A.I.Po è rappresentato dalla Stazione di Sollevamento "Canale della Ficca – Rio Molino del Pascolo", **si prescrive specificatamente** che:
- la sezione tipo del rilevato arginale dovrà essere la medesima di quella già impiegata nel progetto A.I.Po classificato "TO-E-1272";
 - l'andamento planimetrico del rilevato arginale dovrà essere rivisto in modo tale da renderlo agevole al transito dei mezzi d'opera che, al termine dei lavori di realizzazione, opereranno la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso; la soluzione proposta, infatti, prevede dei raggi di curvatura non compatibili con un agevole transito dei mezzi in occasione dei normali interventi di manutenzione e sorveglianza;
 - i muri in c.a. previsti sul lato interno della Stazione di Sollevamento in adiacenza al rilevato arginale dovranno essere estesi in altezza fino alla sommità arginale e contenere, quindi, il rilevato arginale medesimo evitando di impiegare le tipologie con "terre armate" prevista in progetto; conseguentemente i relativi parapetti saranno posti su tali muri a partire dalla quota di sommità arginale e dovranno essere muniti di idoneo elemento "ferma piedi";
 - nei casi in cui il rilevato si innesta nel rilevato autostradale, dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque secondo quanto prescritto da ATIVA;
 - considerato che il rilevato arginale a chiusura del sottopasso autostradale a valle del Canale della Ficca è previsto nel 2° Lotto dell'intervento A.I.Po "TO-E-1272" (attualmente non finanziato), risulta necessario che gli interventi in esame prevedano opportuni risvolti del proprio rilevato arginale contro il rilevato autostradale in modo da garantire la chiusura idraulica dell'intero sistema arginale;
 - nel tratto in cui l'argine si sviluppa in frodo alla sponda destra del Canale della Ficca, dovrà essere garantita una distanza minima di 4 m tra il piede dell'argine e la sommità del ciglio sponda del Rio; sempre nel medesimo tratto, inoltre, per prevenire eventuali potenziali fenomeni erosivi che possono innescare situazioni di pericolo per la struttura arginale, il medesimo tratto d'alveo dovrà essere oggetto di rivestimento con idonee tipologie (massi non cementati o materassi "tipo Reno");
 - per una fascia di 4 m dal piede dell'argine non dovrà essere prevista la piantumazione di alcuna essenza arbustiva; parimenti l'intera sagoma arginale dovrà essere priva di vegetazione arbustiva/arborea.
4. Copia conforme del Progetto Esecutivo delle opere in argomento dovrà essere trasmessa in f.to "PDF" a questo Ufficio a mezzo PEC (all'indirizzo ufficio-to@cert.agenziapo.it), unitamente ad una dichiarazione congiunta del Progettista e del Comune di Moncalieri, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al recepimento delle presenti prescrizioni.
5. Unitamente al Progetto Esecutivo, il Comune di Moncalieri dovrà sottoporre alla preventiva autorizzazione della scrivente Autorità Idraulica, un dettagliato piano di cantierizzazione, riportante tutte le opere provvisorie da eseguirsi e interessanti le aree demaniali, corredato delle relative verifiche di compatibilità idraulica per i diversi scenari attuativi. Nella redazione del piano di cantierizzazione dovranno essere debitamente considerati i seguenti oneri:
- in corrispondenza del cantiere dovranno essere installati regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori;
 - in corrispondenza del cantiere dovrà essere installata apposita segnaletica volta a limitare l'accesso al cantiere e, quindi, all'alveo, ai soli mezzi e persone autorizzate.
6. Durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio Operativo di Torino riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime

idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali. Resta inteso che nelle fasce A e B non sarà autorizzata la presenza di strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) oltre a quelle ricomprese nel presente provvedimento.

7. Ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata dalla scrivente Direzione Territoriale Idrografica; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare con raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Moncalieri.
8. È fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi in alveo e/o in aree demaniali, trasportare materiali inerti al di fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto.
9. Se non espressamente autorizzato, è fatto, altresì, divieto assoluto di formare cumuli di materiali nel corso d'acqua e/o nelle aree golenali adiacenti (ricomprese all'interno delle Fasce A e B), benché con carattere temporaneo, che, a causa di possibili incrementi del livello idrometrico del fiume Po, potrebbero costituire materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento.
10. Il Comune di Moncalieri dovrà coordinarsi con l'Ufficio Operativo di Torino al fine di concordare la data di inizio lavori. A lavori ultimati dovrà inoltre trasmettere a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo ufficio-to@cert.agenziapo.it), idonea dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Comune di Moncalieri, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che *"...l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia"*. La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del "Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione" dell'intervento di che trattasi.
11. Successivamente al Collaudo delle opere in oggetto, previa apposita Convenzione da Stipularsi tra A.I.Po e Comune di Moncalieri, il rilevato arginale a presidio della stazione di sollevamento "Canale della Ficca – Molino del Pascolo" potrà essere preso in carico dalla scrivente Agenzia.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Il Comune di Moncalieri dovrà definire le specifiche Procedure di Emergenza, relative alla gestione delle opere in argomento, che dovranno essere recepite nel proprio Piano di Protezione Civile Comunale.
2. Al fine di mantenere in perfetta efficienza le opere previste in progetto (stazioni di sollevamento e sistemi di chiusura dei varchi autostradali), i relativi organi di manovra e di movimentazione, il Comune di Moncalieri dovrà svolgere continui monitoraggi e interventi di manutenzione atti a garantire sempre un funzionamento ottimale delle opere.
3. Fermo restando quanto indicato al punto (11) del precedente art. 1, sarà cura e onere del Comune di Moncalieri la manutenzione delle opere previste in progetto, il mantenimento delle opere di difesa idraulica prescritte con il presente parere e/o già previste in progetto, delle sezioni idrauliche di progetto, delle opere accessorie agli impianti, nonché della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. L'A.I.Po, in qualità di Autorità idraulica competente, si riserva sin d'ora di richiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi che fossero ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità delle opere di difesa idraulica.

4. Particolare riguardo dovrà essere posto nei confronti dell'eventuale trasporto solido: nello specifico il Comune di Moncalieri dovrà costantemente monitorare ed assicurare che l'eventuale deposito di materiale non infici la funzionalità degli organi di intercettazione e chiusura delle opere previste. Sarà, quindi, onere e cura del Comune di Moncalieri provvedere preventivamente alla rimozione del materiale depositato e relativo conferimento in discarica autorizzata.
5. Il Comune di Moncalieri avrà l'obbligo di presidiare e monitorare costantemente gli impianti in occasione degli eventi di piena, verificandone preventivamente l'efficienza adottando, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di Protezione Civile, volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, in accordo con il proprio Piano di Protezione Civile Comunale. Qualunque eventuale danno a persone e cose, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa dell'impianto e successivamente durante la fase di esercizio dello stesso, sarà a totale carico del Comune di Moncalieri, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell'impianto ai fini della salvaguardia di persone e beni, manlevando e tenendo indenne l'AIPO da qualsiasi responsabilità in merito.
6. Nel caso di eventuale dismissione degli impianti in progetto, il Comune di Moncalieri dovrà predisporre altresì un idoneo piano di dismissione degli stessi, che riporti le misure/interventi volti a ripristinare lo stato dei luoghi, salvo espressa richiesta dell'A.I.Po che, per motivi di pubblica incolumità, potrà disporre il mantenimento, senza spese per il Comune di Moncalieri e senza che lo Stesso possa avanzare richieste di sorta per danni o risarcimenti.
7. Tutte le aree interessate dalle opere oggetto del presente situate in alveo e/o dalle relative opere accessorie e/o difese idrauliche in progetto, insistenti su eventuali aree private dovranno essere acquisite da parte del Comune di Moncalieri; in particolare, il sedime interessato dal rilevato arginale dovrà essere trasferito, a cura e onere del Comune di Moncalieri, nella disponibilità del Demanio Idrico dello Stato.
8. In nessun caso il Comune di Moncalieri potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento degli impianti e delle opere esistenti al momento del rilascio del presente parere.
9. In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., il Comune di Moncalieri dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, con particolare riguardo al pericolo esistente in caso di innalzamento dei livelli, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio dei corsi d'acqua interessati. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici dei corsi d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale.
10. A lavori ultimati saranno a totale carico del Comune di Moncalieri tutti gli oneri di rimozione del cantiere, di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dai lavori stessi, ivi comprese le rampe e le piste utilizzate dai mezzi di lavoro.
11. Considerato che le opere in oggetto ricadono all'interno della Fasce delimitate dal P.A.I., il Comune di Moncalieri, qualora intervenissero varianti al P.A.I., si impegna ad effettuare la verifica di compatibilità delle stesse e ad eseguire eventuali modifiche alle opere autorizzate previo ottenimento dei pareri/autorizzazioni di legge.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli dovranno essere recepite nella progettazione esecutiva, i cui elaborati dovranno essere trasmessi allo scrivente Ufficio (esclusivamente in f.to "PDF" a mezzo

PEC all'indirizzo ufficio-to@cert.agenziapo.it) per la verifica dell'ottemperanza degli stessi.

2. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Comune di Moncalieri e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'A.I.Po ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.
3. Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di Polizia Idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola l'Amministrazione concedente ad alcuna servitù nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.
4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.
5. L'A.I.Po si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Comune di Moncalieri agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di dismissione delle opere in oggetto, il Comune di Moncalieri dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Comune di Moncalieri.

Si fa presente, infine, a Codesta Conferenza dei Servizi, che il provvedimento autorizzativo conclusivo dovrà essere inoltrato anche agli Organi di Polizia presso il Comune di Moncalieri e al Gruppo Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per la vigilanza e gli accertamenti di cui all'art. 15 del R.D. n. 2669/37.

Distinti Saluti.

Il Dirigente

ing. Anna Maria FACIPIERI

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)

Referenti: ing. Massimo GIOANA, ing. Carmelo PAPA, dott.ssa Melissa GREMMO